

Albo



COMUNE DI SERRADIFALCO

DETERMINAZIONE SINDACALE

N. <u>28</u> Del <u>27/03/2015</u>	Art. 1, commi 611 e 612 della legge 23/12/2014, n. 190. Disposizioni relative ai servizi pubblici locali. Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Determinazione.
---------------------------------------	---

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di Marzo, nella residenza municipale, il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria Dacqui

SINDACO



pro tempore del Comune di Serradifalco, in virtù della competenza che gli deriva ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. 26 agosto 1992, n.7, come modificato ed integrato dall'art.41 della L.R. 1 settembre 1993, n.26, per tutte le materie non attribuite agli altri organi del comune.

Premesso che:

- l'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 indica le funzioni spettanti ai Comuni;
- l'articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (c.d. legge finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n.165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'articolo 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Atteso che permane l'obbligo, ai sensi dell'art. 14, comma 32 della legge citata, di porre in liquidazione, ovvero cedere le partecipazioni delle società partecipate, non indispensabili per lo svolgimento di servizi pubblici, a meno che trattasi di società che abbiano conseguito un utile negli ultimi tre esercizi e che non abbiano subito riduzione di capitale o richiesto ripiano delle perdite di bilancio;

Richiamato l'art. 1, commi da 551 a 569 della L. 27/12/2013, n.147;

Richiamato l'art. 1, comma 611 della L. 23/12/2014, n.190 il quale stabilisce che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e

s.m.i., e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Richiamato, altresì, il comma 612 della legge 190/2014 che prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica; il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione; la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico; i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti; anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

Visto l'elenco delle attuali partecipazioni dell'Ente in Società o Consorzi per lo svolgimento di servizi pubblici;

Ritenuto di dover effettuare la ricognizione di cui al sopra richiamato articolo 3, comma 27, della Legge n. 244/2007, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 32 della legge 122/2010, al fine di appurare se esiste la finalità istituzionale nell'oggetto sociale delle aziende sopra evidenziate, od utilità diverse nelle citate partecipazioni;

Dato atto del permanere dei presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, in ordine al legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie dal momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;



Ritenuto, in ordine a quanto stabilito dall'art. 1, comma 611 e ss. Della L. 23/12/2014, n. 190:

1. che le partecipazioni detenute dal Comune di Serradifalco risultano essere n. 4 e precisamente:

- a) S.R.R. ATO 3 – Caltanissetta Provincia Nord – quota detenuta € 5772,00, pari al 4,81%
- b) ATO Idrico, quota detenuta 1,77% pari ad € 6.420,00;
- c) Distretto turistico delle miniere, quota pari ad € 1.131,00;
- d) Società Consortile “Terre del Nisseno”, quota detenuta pari a € 420,00

2. che dette partecipazioni risultano essere in percentuali minime e tali per cui il Comune non ha alcuna determinante rilevanza decisionale in seno ai rispettivi consigli di amministrazione;

3. che le partecipazioni in argomento hanno come unico scopo l'ottenimento di servizi pubblici di carattere essenziale e istituzionale quali il ciclo integrato dei rifiuti solidi urbani, il servizio idrico integrato;

4. che non vengono effettuati conferimenti in conto d'esercizio alle suddette partecipate, ma viene esclusivamente corrisposto il pagamento delle fatture per i servizi prestati nell'interesse dell'ente o versate le quote di adesione;

5. che non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art.1, comma 611, lett. a), b) e c) e che, pertanto, non è possibile procedere a eliminazione di alcuna quota di partecipazione attraverso la predisposizione del piano di razionalizzazione previsto dalla norma in argomento;

Richiamato il D.L. 95 del 06/07/2012, convertito in legge 07/08/2012, n.135;

Richiamato, altresì, l'art.16 comma 28 del D.L. 138 del 13/08/2011, convertito in legge n. 148 14/09/2011;

Visto il TUEL, approvato con il D.lgs 267/2000;

Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

1. di approvare la parte narrativa al presente dispositivo, che qui si intende integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge 244/2007 e s.m.i., il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Serradifalco nelle società che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali dell'ente, qui di seguito indicate:

- a) S.R.R. ATO 3 – Caltanissetta Provincia Nord – quota detenuta € 5772,00, pari al 4,81%
- b) ATO Idrico, quota detenuta 1,77% pari ad € 6.420,00;
- c) Distretto turistico delle miniere, quota pari ad € 1.131,00;
- d) Società Consortile “Terre del Nisseno”, quota detenuta pari a € 420,00

3. di dare atto che non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 1, comma 611 lettere a), b) e c) e che, pertanto, non è possibile procedere all'eliminazione di quote di partecipazione attraverso la predisposizione del piano di razionalizzazione previsto dall'art. 1, comma 611, della legge 190/2014;

4. di dare atto, altresì, che si intende rispettato il disposto di cui all'art. 1, comma 611 della L. 190/2014;

5. di trasmettere il presente atto al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio comunale per l'opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza.
6. Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti, Sezione controllo e disporre la pubblicazione sul sito informatico del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL SINDACO
Avv. Giuseppe Maria Dacqui

